

Prova civile - esibizione delle prove - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4375 del 23/02/2010

Discrezionalità - Mancato esercizio del relativo potere - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.

Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4375 del 23/02/2010